

Aula B

M

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

16380/02

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oggi.previdenza

Dott.Salvatore Senese Presidente R.G.993/00

" Mario Putaturo Donati V. Consigliere

" Guglielmo Simoneschi " Rep.

" Raffaele Foglia " Cron. 38605

" Saverio Toffoli " Ud.18/4/2002

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto

da

VALERIO MARCIONI, elett.dom.in Roma, via Oslavia n.6, presso l'avv.Patrizia D'Avena, rappresentata e difesa dall'avv.Giuliano Maggioni, per procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom. in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentata e difesa dagli avv.Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correrà, per procura speciale in calce al controricorso;

1700

te

fu

CONTRORICORRENTE

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 30 gennaio 1999, n.851 (R.G.N.526/1998);

udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18/4/2002, la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;

uditi gli avv.Giuliano Maggioni e Antonietta Coretti;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 gennaio 1999 il Tribunale di Milano, rigettando l'appello di Valerio Marcioni - già titolare della impresa Viemme, dichiarato fallito dallo stesso Tribunale con procedura concorsuale chiusa il 20 dicembre 1990 - confermava la pronuncia in data 23 dicembre 1997 del locale Pretore del lavoro il quale aveva respinto l'opposizione di questi al decreto ingiuntivo n.13692 del 1997 con cui gli era stato intimato dall'INPS il pagamento -una volta rientrato in bonis - del credito di circa duecento milioni per inadempienze contributive.

Osservava, in particolare, il Tribunale che: era infondata l'eccezione di prescrizione poiché la domanda dell'INPS di insinuazione al passivo del fallimento ne aveva interrotto il decorso fino alla chiusura della procedura concorsuale, sicchè alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, e cioè al 25 maggio


1996, il nuovo decennio prescrizione non era trascorso; quanto all'entità delle somme chieste in via monitoria, il calcolo era stato effettuato sulla base dei verbali ispettivi forniti dal curatore fallimentare, e cioè di atti pubblici nel profilo probatorio; era manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost. e 120, 2° comma, L.F., nella parte in cui sono chiamati comunque a rispondere dei debiti dopo la chiusura del fallimento le persone fisiche e non quelle giuridiche.

Il Marcioni ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito l'INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 c.c., 94 L.F., 101 c.p.c. e in genere delle norme relative alla prescrizione e al principio del contraddittorio così come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto l'effetto interruttivo della insinuazione al passivo del fallimento, e quindi infondata l'eccezione di prescrizione del credito dell'INPS, senza considerare che tale atto era nullo perché il fallito non ne aveva avuto conoscenza legale. Dalla violazione del principio del contraddittorio era quindi derivata l'invalidità degli atti compiuti o, comunque, la loro inopponibilità.

Il motivo va rigettato perché infondato.



La dichiarazione di fallimento non sospende nè interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art.94 r.d. 16 marzo 1942,n.267), determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art.2945, comma 2, c.c. (Cass., 11 settembre 1997, n.8990; 8 aprile 1992, n.4304; vedi anche Cass., 7 aprile 1983, n.2449; 19 giugno 1981, n.4014, secondo cui tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art.1310, comma 1, c.c. il quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ad effetti istantanei, quanto ad effetti permanenti).

Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha ritenuto che la domanda dell'INPS di insinuazione al passivo del fallimento del Marcioni aveva interrotto, ai sensi dell'art.94 L.F., il decorso della prescrizione fino alla chiusura della procedura concorsuale per cui, alla data di notificazione del decreto ingiuntivo de quo, non era ancora decorso il nuovo decennio prescrizione.

Né si può dubitare della costituzionalità della disciplina di cui alla citata norma in relazione alle situazioni denunciate, poiché l'accertamento tributario ha natura costitutiva mentre la domanda di accertamento del credito concreta l'esercizio del diritto

di credito individuale e perciò partecipa della natura della domanda giudiziale.

Con il secondo motivo si denuncia illegittimità costituzionale dell'art.120, comma 2°, L.F. o in ogni caso violazione e/o falsa applicazione del disposto di detto articolo in relazione all'art.3 Cost., rilevandosi nella pratica un illegittimo disequilibrio tra le società di capitali, l'imprenditore commerciale individuale e la società di persone con soci illimitatamente responsabili. Solo nel primo caso, in cui i soci sono preservati dal fallimento per effetto della autonomia patrimoniale perfetta, sarà precluso il soddisfacimento dei debitori mentre nelle altre due ipotesi è evidente l'aggravio della situazione dei soggetti economici.

La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata poiché non ricorre la postulata omogeneità di situazioni e degli elementi di raffronto, essendo di tutta evidenza, rispetto all'imprenditore individuale e alla società di persone con soci illimitatamente responsabili, la diversità di struttura della società di capitali la quale come persona giuridica è caratterizzata dalla autonomia patrimoniale perfetta. Ne discende che il riacquistato esercizio dei propri diritti da parte dei creditori verso il debitore e le società del primo tipo non può funzionare allo stesso modo nei confronti delle società di capitali proprio in ragione delle sue caratteristiche peculiari.

Il ricorso va perciò rigettato.


Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.



La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in EURO 10,00 - oltre EURO 2.000,00 (duemila/0) per onorari.

Roma, 18 aprile 2002

Il Presidente



Il Consigliere est.



IL CANCELLIERE  
20 APR 2002

ESCLUSO DA IMPOSTA SOSTITUTIVA DI  
COSTO, EDI CON TASSA  
DIRITTO DI SEGRETO ART. 10  
DELLA LEGGE N. 533